



## **ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO KYUDOKAN HIGA TE di OKINAWA**

# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 03/03/2023

### **PARTE PRIMA**

#### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Principi della giustizia sportiva**

- 1) La giustizia sportiva della OIKKHO è regolata dal presente Regolamento di Giustizia e dallo Statuto Nazionale secondo i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi dello Stato.
- 2) La OIKKHO riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale, aderendo ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza e rispetto per le altre Società Sportive/ASD Affiliate dentro e fuori a qualsiasi manifestazione;
- 3) La OIKKHO ripudia ogni forma di discriminazione, di violenza, di corruzione, di doping e qualsiasi condotta che possa arrecare danno allo sport ed all'immagine dell'Organizzazione stessa, dei suoi associati e/o iscritti.

## **Art. 2**

### **Doveri e obblighi**

- 1) Gli affiliati e i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti della OIKKHO, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle norme decise degli Organi Nazionali.
- 2) Gli affiliati e i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e di rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

## **Art. 3**

### **Responsabilità diretta**

- 1) Gli affiliati e tesserati devono essere consapevoli che l'ignoranza, la mancata lettura o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme citate al punto 1) non li esime dalla responsabilità disciplinare e non possono essere invocate in alcun caso.
- 2) Gli affiliati e tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 3) I Dirigenti che rappresentano la Società Sportiva/ASD sono ritenuti corresponsabili, sino alla prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati.
- 4) Le Società Sportive/ASD rispondono dell'operato di chi li rappresenta.

## **Art. 4**

### **Responsabilità oggettiva**

- 1) Le Società Sportive/ASD sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, dei propri associati e sostenitori in occasioni di manifestazioni sportive organizzate dalla OIKKHO, a meno che non dimostrino, in maniera inoppugnabile, di aver adottato tutte le cautele necessarie o utili per prevenire tali comportamenti.
- 2) Le Società Sportive/ASD si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee.
- 3) Per le Società Sportive/ASD sussiste la responsabilità oggettiva nell'ipotesi di violazione delle norme anti-doping commesse da un proprio tesserato.
- 4) Le Società Sportive/ASD, i cui organi rappresentativi o il cui Direttore Tecnico subiscono squalifiche superiori a tre mesi, sono squalificate per il medesimo periodo.

## **Art. 5**

### **Obbligo di denuncia e collaborazione**

1) Gli Organi Nazionali della OIKKHO e gli Ufficiali di Gara sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo Nazionale le violazioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

2) La denuncia deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, tramite la Segreteria Nazionale, e deve essere sottoscritta dal denunciante. Nella stessa devono essere esposti:

- a) i fatti;
- b) le eventuali fonti di prova;
- c) le generalità del tesserato che ha commesso l'infrazione;
- d) le generalità della Società Sportiva/ASD della quale, colui che ha commesso l'infrazione, fa parte;
- e) le generalità della persona offesa;
- f) eventuali testimoni.

3) Gli affiliati e i tesserati sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo Nazionale assolvendo alle richieste che da esso provengono.

4) Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di un illecito sportivo o di un'infrazione, commessi o che stanno per essere commessi, è tenuto ad informare la propria Società Sportiva/ASD di appartenenza che a sua volta informerà il Consiglio Direttivo Nazionale.

## **Titolo II CODICE DISCIPLINARE**

### **CAPO I – INFRAZIONI**

#### **Art. 6**

##### **Infrazioni disciplinari**

1) L'entità, la tipologia di infrazioni disciplinari e le conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale OIKKHO.

#### **Art. 7**

##### **Offesa alla dignità, al decoro e al prestigio della OIKKHO**

1) Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti e azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio della OIKKHO è punito con una sanzione di squalifica da tre mesi a un anno.

## **Art. 8**

### **Rifiuto di presentazione personale e di atti**

- 1) Il tesserato che rifiuti, quando richiesto, di presentarsi davanti al Consiglio Direttivo Nazionale o di presentare gli atti che gli vengono richiesti è punito con una sanzione di squalifica da due a nove mesi.
- 2) Il tesserato che rende false dichiarazioni, è punito con la sanzione di squalifica da sei mesi ad un anno.

## **Art. 9**

### **Illecito sportivo**

- 1) Costituisce illecito sportivo:
  - a) qualsiasi azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme di partecipazione all'attività agonistica mediante falsa attestazione in merito all'età e ai requisiti personali;
  - b) qualsiasi azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme di affiliazione e RI-affiliazione, la partecipazione alle Assemblee della OIKKHO e l'assunzione di incarichi federali;
  - c) qualsiasi azione commessa al fine di offrire o promettere denaro o altro ad alcuni partecipanti alle competizioni sportive per ottenere un vantaggio personale o per raggiungere un risultato diverso da quello corretto, ledendo i principi di lealtà e correttezza che rappresentano il fondamento della OIKKHO.
- 2) L'illecito sportivo, commesso sia da un tesserato che da una Società Sportiva/ASD, è punito con una sanzione di squalifica da sei mesi a due anni.

## **Art. 10**

### **Violazione del vincolo sportivo**

- 1) L'atleta che si faccia rilasciare la tessera da più Società Sportive/ASD è punito con la sanzione di squalifica da tre mesi a un anno;
- 2) Resta valido, in ogni caso il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato, nel rispetto delle norme del Regolamento.

## **Art. 11**

### **Competizioni ed eventi sportivi**

- 1) Il tesserato a cui sono riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento di una competizione o evento sportivo OIKKHO è punito con la sanzione di squalifica da un mese a due anni.

2) Durante lo svolgimento di una competizione OIKKHO, la Società Sportiva/ASD affiliata, ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori o di interventi fuori luogo da parte di questi ultimi in argomenti o ambiti che non gli competono, è punita con una sanzione di squalifica da tre a sei mesi.

3) La Società Sportiva/ASD che ha organizzato la competizione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e risponde di eventuali disordini che si verificano nel corso della stessa. La mancata richiesta della forza pubblica, rappresentando un'aggravante della medesima fattispecie, è punita con la sanzione di squalifica da tre a sei mesi.

4) Sono soggetti alle norme del presente Regolamento anche gli illeciti commessi da tesserati e Società Sportive/ASD in occasione di competizioni sportive che si svolgono all'estero alle quale la OIKKHO partecipi.

5) Gli atleti selezionati e facenti parte della Squadra Nazionale che rappresenta la OIKKHO nelle gare internazionali devono:

- a) attenersi alle direttive organizzative decise dalla OIKKHO per la trasferta internazionale;
- b) in caso di bisogno durante la trasferta, mettersi a disposizione del Coordinatore della Squadra Nazionale;
- c) rispettare i ruoli all'interno della Squadra Nazionale, nello specifico Dirigenti OIKKHO, Allenatore/i della Squadra Nazionale (Coach), Coordinatore della Squadra Nazionale citati all'Art. 8 e all'Art. 9 del "Regolamento Tecnico Organizzativo"

6) Il mancato rispetto delle direttive citate al punto 5, alle lettere a), b), e c) comporta la sanzione di squalifica tra sei mesi a due anni.

7) Le Società Sportive/ASD (e suoi componenti), e il Direttore Tecnico di riferimento degli atleti selezionati e facenti parte della Squadra Nazionale che rappresenta la OIKKHO nelle gare internazionali devono:

- a) attenersi alle direttive organizzative decise dalla OIKKHO per la trasferta internazionale;
- b) rispettare i ruoli all'interno della Squadra Nazionale, nello specifico Dirigenti OIKKHO, Allenatore/i della Squadra Nazionale (Coach), Coordinatore della Squadra Nazionale citati all'Art. 8 e all'Art. 9 del "Regolamento Tecnico Organizzativo";

Durante lo svolgimento della gara, se presenti, devono:

- c) astenersi dal contatto con i propri atleti;
- d) astenersi dal fornire indicazioni tecniche ai propri atleti. Tali indicazioni possono essere fornite solo dai Coach della Squadra Nazionale;
- e) seguire la gara solo come spettatori;
- f) rimanere fuori dall'area di gara;
- g) astenersi dall'interferire con le decisioni dei Coach prese al fine di garantire la massima e migliore prestazione degli atleti facenti parte della Squadra.

8) Il mancato rispetto delle direttive citate al punto 7, alle lettere a), b), c), d) e) f) e g) comporta la sanzione di squalifica tra sei mesi a due anni;

9) La sanzione di squalifica comminata alla Società Sportiva Sportiva/ASD (e suoi componenti) e ai Direttori Tecnici comporterà la squalifica anche del/i proprio/i atleta/i presente/i nella Squadra Nazionale per lo stesso suddetto periodo di tempo.

## **Art. 12**

### **Aggressione ad un Ufficiale di Gara**

1) Chi aggredisce o tenta di aggredire, anche verbalmente, un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione di squalifica da sei mesi a due anni. La Società Sportiva/ASD di appartenenza di colui che ha commesso l'aggressione è punita con una sanzione per il medesimo periodo di tempo.

2) Chiunque con parole, scritti o azioni precedenti, contestuali, o successive all'evento in questione leda gravemente la dignità o il decoro degli Ufficiali di Gara impegnati e/o li minacci, è punito con una sanzione di squalifica da tre mesi a un anno e sei mesi.

3) Tali disposizioni valgono anche durante lo svolgimento di eventi e/o competizioni a livello internazionale.

## **Art. 13**

### **Reclami**

1) Le Società Sportive/ASD che, durante lo svolgimento di una gara, si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria un reclamo scritto e firmato dal Dirigente Sociale responsabile.

2) I reclami possono unicamente riguardare errori di fatto o di applicazione dei Regolamenti o posizione irregolari di Società Sportive/ASD o atleti.

3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.

4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti. In caso di reclamo annunciato lo svolgimento della categoria interessata è sospeso.

5) Il Presidente di Giuria sentite le parti interessate, insieme al Direttore di Gara, decide con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

## **Art. 14**

### **Ricorsi**

- 1) La Società Sportiva/ASD può, contro le decisioni del Presidente di Giuria, entro cinque giorni dalla gara, presentare ricorso alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, tramite comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale. Il ricorso deve essere firmato dal Rappresentante Legale.
- 2) Le Società Sportive/ASD che si ritengono danneggiate dalla compilazione di una classifica di gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro trenta giorni dalla gara, tramite comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale.
- 3) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi.

## **Art. 15**

### **Assunzione di sostanze vietate**

- 1) Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze o materiali considerati doping.
- 2) L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e di altre sostanze considerati doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici e le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento per il controllo anti-doping.

## **CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

### **Art. 16**

#### **Criteri per la determinazione delle sanzioni**

- 1) Nel determinare in concreto l'entità della/e sanzione/i, il Consiglio Direttivo Nazionale tiene conto di:
  - a) gravità dell'infrazione;
  - b) motivi dell'infrazione;
  - c) tipologia di evento nel quale è stata commessa l'infrazione;
  - d) condotta tenuta nel passato;
  - e) eventuale recidiva;
  - f) condotta tenuta nel periodo successivo all'infrazione commessa;

2) Le infrazioni saranno valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale che avrà il compito di verificarne la fondatezza con il/i diretto/i interessato/i nonché con tutti coloro che siano direttamente o indirettamente a conoscenza dei fatti in contestazione.

3) Per determinare la gravità delle sanzioni si applicano le circostanze aggravanti e/o attenuanti.

4) Le qualifiche di Dirigente, Coach, Insegnante Tecnico e/o di Ufficiale di Gara, sono sempre valutate come circostanze aggravanti.

## **Art. 17**

### **Circostanze aggravanti**

1) In caso di particolare gravità dell'infrazione, o colpa del responsabile o in presenza di gravi conseguenze derivanti dall'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata se emerge una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri nello svolgere in proprio incarico;
- b) aver commesso il fatto durante l'esecuzione di una precedente sanzione;
- c) aver danneggiato cose o persone;
- d) aver agito per futili motivi;
- e) aver tentato di inquinare le prove nel corso di un procedimento disciplinare;
- f) aver indotto altri a violare le norme e i Regolamenti OIKKHO, recando danno all'Organizzazione stessa;
- g) aver commesso l'infrazione, attraverso la stampa e/o i social network, con dichiarazioni lesive della OIKKHO, dei suoi componenti e/o di qualsiasi altro tesserato;
- h) aver causato, con le proprie azioni, turbativa dell'ordine pubblico;
- i) rivestire una delle cariche previste dall'Art. 16 punto 4) del presente Regolamento.

## **Art. 18**

### **Circostanze attenuanti**

1) La sanzione disciplinare è attenuata nel caso in cui emerga, a favore del/i responsabile/i una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in seguito ad una provocazione;
- b) essersi oggettivamente adoperato per attenuare le conseguenze delle proprie azioni e di quelle degli altri eventuali corresponsabili;
- c) aver desistito dall'azione;
- d) aver agito in preda all'ira per un fatto ingiusto arrecato da altri.



## **Art. 19**

### **Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti**

1) Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente circostanze aggravanti e attenuanti, il Consiglio Direttivo Nazionale deve considerare le stesse secondo un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

## **Art. 20**

### **Sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive/ASD**

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Società Sportive/ASD sono:
- a) l'ammonizione;
  - b) il provvedimento disciplinare;
  - c) la squalifica;
  - d) la radiazione.

## **Art. 21**

### **Sanzioni disciplinari a carico delle Persone**

- 1) Le sanzioni disciplinari a carico delle Persone sono:
- a) l'ammonizione;
  - b) il provvedimento disciplinare;
  - c) la squalifica;
  - d) la radiazione.

2) L'applicazione di una o più suddette sanzioni comporta automaticamente la sospensione, per il periodo equivalente, del calcolo dei tempi di monte ore previsti, necessari per possedere i requisiti richiesti secondo l'Art. 23 punto 2) del "Regolamento Tecnico-Organizzativo Nazionale".

## **Art. 22**

### **Ammonizione**

1) L'ammonizione consiste in un rimprovero, rivolto tramite un comunicato ufficiale ad una Società Sportiva/ASD o Persona/e tesserata/e, nel quale si invita espressamente ad astenersi, per il futuro, dal commettere altre infrazioni.

## **Art. 23**

### **Provvedimento disciplinare**

1) Il provvedimento disciplinare è una sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione e comporta una sospensione dalle attività per un periodo di tre mesi.

2) Il provvedimento disciplinare prevede l'invio di una lettera ufficiale da parte della OIKKHO direttamente alla Società Sportiva/ASD o alla/e Persona/e tesserata/e coinvolte nell'infrazione commessa, nella quale si indica:

- a) la spiegazione dell'infrazione commessa della quale la OIKKHO è venuta a conoscenza;
- b) la Società Sportiva/ASD e/o la/e Persona/e coinvolta/e nell'infrazione;
- c) l'evento sportivo specifico nel quale è stata commessa l'infrazione;
- d) i motivi per cui il Consiglio Direttivo Nazionale procede comminando il provvedimento disciplinare;
- e) la conferma di sospensione della Società Sportiva/ASD e della/e Persona/e da tutte le attività per un periodo di tre mesi.

2) Il provvedimento disciplinare è comunicato in copia conoscenza a tutte le Società Sportive/ASD affiliate alla OIKKHO che hanno l'obbligo di non invitare la Società Sportiva/ASD e/o la/e Persona/e incriminata/e alle proprie manifestazioni/eventi/gare, per tutta la durata del periodo di sospensione indicato al punto 1, lettera e).

## **Art. 24**

### **Squalifica**

1) La squalifica consiste nel divieto di:

- a) svolgere qualunque attività all'interno della OIKKHO per un periodo di tempo da un mese a due anni;
- b) partecipare ad un determinato numero di competizioni o eventi, decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale, per lo stesso periodo di tempo.

2) La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione ripetuta dopo l'applicazione dell'ammonizione.

## **Art. 25**

### **Radiazione**

1) La radiazione consiste in una grave violazione prevista da una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazione grave dei Regolamenti della OIKKHO;
- b) violazione grave delle norme di comportamento, rispetto, lealtà e rettitudine che sono il fondamento della OIKKHO;

- c) comportamenti ritenuti moralmente indegni e gravemente inappropriati rispetto agli scopi della OIKKHO e che impediscono un regolare e sereno svolgimento delle attività sportive all'interno dell'Organizzazione;
- d) presenza di recidiva nel commettere infrazioni ritenute di grave entità;

2) La radiazione comporta la revoca dell'affiliazione e dei tesseramenti alla OIKKHO, a tempo indeterminato.

## **Art. 26**

### **Comunicazione degli atti e dei provvedimenti**

- 1) La comunicazione dei provvedimenti è curata dalla Segreteria Nazionale.
- 2) La Segreteria Nazionale affianca l'attività del Consiglio Direttivo Nazionale, eseguendone le disposizioni necessarie.
- 3) Salvo che non sussistano particolari motivi di urgenza, le comunicazioni si eseguono, di norma, entro il decimo giorno o dall'accaduto o dal momento in cui la OIKKHO è venuta a conoscenza dell'infrazione disciplinare;
- 4) Per le sanzioni di ammonizione e provvedimento disciplinare, regolate rispettivamente dagli Art. 22 e Art. 23, la Segreteria Nazionale provvede, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ad inviare una mail ufficiale che può o meno contenere allegati;
- 5) Per le sanzioni di squalifica e radiazione, indicate rispettivamente all'Art. 24 e all'Art. 25, l'invio della comunicazione avviene tramite posta raccomandata e avviso di ricevimento.
- 6) Per le sanzioni citate al punto 5) e ai fini della decorrenza del termine menzionato al punto 3) si considera come data di spedizione quella risultante dal timbro postale e come data di ricezione quella indicata dalla cartolina di ricevimento.
- 7) Tutti i provvedimenti devono essere motivati.

## **Art. 27**

### **Grazia**

- 1) Il Presidente OIKKHO ha la facoltà di concedere la grazia all'interessato che la richiada, la quale estingue, in tutto o in parte, la sanzione principale oppure la può commutare in una sanzione diversa di minore entità.
- 2) Il provvedimento può essere adottato solo se:
  - a) perviene una domanda scritta dall'interessato tramite lettera inviata al Presidente con raccomandata con avviso di ricevimento;

b) l'interessato ha già scontato la metà della sanzione prevista.

3) La grazia può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, purché sussistano circostanze sufficienti che facciano presumere che la violazione non verrà ripetuta.

4) In caso di radiazione, il provvedimento di grazia non potrà essere concesso se non siano decorsi almeno 2 anni dall'adozione della sanzione.